

CENTRO STUDI “BRUNO CIARI”

Statuto

(approvato con Del. Assemblea Generale 28 giugno 2006)

ARTICOLO 1

Denominazione – natura – sede

Per iniziativa dei Comuni associati è costituito in Empoli il Centro Studi “Bruno Ciari”, regolato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopi del Centro

Il Centro è una associazione senza scopo di lucro né diretto, né indiretto. con finalità di ricerca, sperimentazione, aggiornamento; esso opera in tutto il territorio nazionale.

Il Centro realizza i suoi scopi nelle materie di competenza degli Enti locali associati, aventi carattere educativo e formativo e in particolare nelle seguenti materie: diritto allo studio, attività formative del tempo extrascolastico, interventi sociali ed educativi rivolti alla prima e seconda infanzia, all'adolescenza ed alla famiglia, formazione degli operatori.

Scopi del centro sono pertanto:

- la promozione e lo svolgimento di ricerche psicopedagogiche, metodologico-didattiche, sociologiche, finalizzate, in generale, ad indagare la realtà sociale;
- la promozione, l'assistenza e la verifica di sperimentazioni didattiche, sia metodologiche sia strutturali;
- la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori nel campo delle attività educative e formative;
- la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni.

ARTICOLO 3

Attività del Centro

Il Centro svolge attività in base a programmi pluriennali e/o piani annuali di attuazione nell'ambito dei settori indicati di seguito:

Ricerca

- Ricerche relative ai problemi dell'educazione;
- Sperimentazioni di strutture e metodologie scolastico-educative (in collaborazione con Università e Centri di Ricerca);
- Rapporto scuola - territorio.
- Modelli organizzativi dei servizi socio-educativi degli enti locali

Servizi

- Formazione in servizio del personale degli asili nido e degli altri servizi socio-educativi e culturali degli enti locali;
- progetti di aggiornamento professionale degli insegnanti delle scuole statali anche in collegamento con l'IRRE;
- progettazione corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento per operatori socio-educativi e culturali;
- Formazione professionale e orientamento.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

dal patrimonio residuo del Centro Studi "Bruno Ciari", comprendente i beni mobiliari esistenti;

dai beni mobili o immobili che, a qualsiasi titolo, vengano offerti al Centro da istituzioni o privati.

ARTICOLO 5

Sovvenzioni

Il Centro provvede ai suoi compiti con:

- contributi ordinari e straordinari degli Enti associati;
- contributi straordinari di Enti o persone e ogni altra eventuale entrata connessa con l'attività del Centro;
- gli eventuali utili di gestione.

Il Centro dovrà preventivare la propria attività nei limiti delle entrate garantite dai contributi degli Enti associati e da eventuali altre entrate per contributi comunitari, statali, regionali, o di privati, nonché da eventuali proventi della gestione.

ARTICOLO 6

Condizioni di adesione

Sono soci dell'Associazione gli Enti Locali fondatori come da Atto Costitutivo e quanti hanno aderito successivamente con atto formale; ad essi potranno aggiungersi come soci, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, altri Comuni o Enti sovracomunali aventi sede nel territorio nazionale, nonché altri soggetti istituzionali e non, sempreché si obblighino a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e si impegnino a versare i contributi associativi stabiliti annualmente.

ARTICOLO 7

Organi del centro

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti associati;

il Presidente dell'Associazione;

il Consiglio di Amministrazione;

il Revisore dei Conti.

Essi restano in carica per cinque anni. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di uno dei membri degli organi dell'Associazione, il sostituto sarà nominato dall'Ente che l'aveva designato.

Il mandato del sostituto scadrà insieme a quello degli altri membri del collegio di cui fa parte.

ARTICOLO 8

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è composta di n. 3 rappresentanti per ogni Ente associato.

ARTICOLO 9

Attribuzioni dell'Assemblea

Alla Assemblea della associazione spetta:

nominare il Presidente;

nominare il Consiglio di Amministrazione;

nominare il Revisore dei Conti;

approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

approvare il programma annuale e/o piano pluriennale di attività del Centro;

deliberare i criteri di determinazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti dagli Enti locali associati in relazione alle esigenze finanziarie di gestione e di sviluppo dell'istituzione;

proporre eventuali modifiche da apportare allo Statuto da sottoporre all'approvazione degli Enti associati.

ARTICOLO 10

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno per esaminare e approvare rispettivamente il bilancio preventivo e il programma annuale e/o piano pluriennale del Centro, e il conto consuntivo.

Può riunirsi straordinariamente per iniziativa del Presidente o a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, con le modalità di legge.

La convocazione, a cura del Presidente, dovrà avvenire mediante lettera da inviarsi almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma inviato almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente. Il verbale è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

ARTICOLO 11

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e composto da un membro per ogni Ente associato, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha nominato.

ARTICOLO 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

nominare fra i suoi membri il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

nominare il Direttore scientifico;

nominare il coordinatore generale (tecnico-amministrativo);

proporre il programma annuale e/o il piano pluriennale e le sue articolazioni;

deliberare le iniziative e i progetti onerosi di formazione, di didattica e di ricerca del Centro con i relativi preventivi finanziari e gli eventuali partenariati;

deliberare gli acquisti di beni strutturali necessari al funzionamento del Centro;

deliberare il ricorso a consulenti o comitati scientifici per progetti specifici del Centro su proposta del Direttore scientifico.

ARTICOLO 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno, su invito del Presidente, da recapitare mediante apposito avviso scritto, almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, anche a mezzo telegramma.

Per la validità delle riunioni è necessaria la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14

Attribuzioni del Presidente

Al Presidente compete:

di rappresentare legalmente il Centro Studi "Bruno Ciari";

di provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

di vigilare sull'applicazione dello Statuto;

di stare in giudizio come attore e convenuto;

di firmare gli atti e i contratti dell'Associazione;

di firmare i mandati di pagamento;

di esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;

di presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso sarà sostituito dal Vice Presidente.

In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

ARTICOLO 15

Il Direttore Scientifico

Il Direttore scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore scientifico:

partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea ed interviene su argomenti di sua competenza;

progetta e coordina gli interventi didattici, di formazione e sperimentazione del Centro, le attività di ricerca scientifica e di documentazione;

può avvalersi su singoli progetti o programmi di attività, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, della collaborazione di consulenti scientifici ed esperti;

referisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sulle attività e sull'andamento del Centro stesso.

ARTICOLO 16

Il Coordinatore generale (tecnico-amministrativo)

Il Coordinatore tecnico

è responsabile dei servizi del Centro;

coordina le attività dei diversi collaboratori e i contatti fra i diversi attori in esse coinvolti;

Il Coordinatore del Centro assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea redige i relativi verbali.

ARTICOLO 17

Il Revisore dei conti

Il Consiglio d'Amministrazione designa un Revisore dei Conti iscritto all'Albo professionale.

ARTICOLO 18

Bilancio

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, presentati dal Consiglio d'Amministrazione e approvati dall'Assemblea, dovranno essere inviati agli Enti associati, unitamente ad una relazione sull'attività svolta dal Centro.

ARTICOLO 19

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 20

Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri membri e devono essere approvate dagli Enti associati.

ARTICOLO 21

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile per le Associazioni a questa simili.